

STATUTO

TITOLO I Denominazione - Sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile nonché ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato anche come "Codice del Terzo settore" oppure con acronimo CTS), è costituita l'Associazione non riconosciuta con sede in Roma, che assume la denominazione ASSOCIAZIONE “MUSICA DEL VIVO” in breve anche “ASSOCIAZIONE MdV”.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del RUNTS, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Da quel momento la denominazione dell'Associazione diventerà quindi ASSOCIAZIONE MUSICA DEL VIVO – ETS o Ente del Terzo Settore".

TITOLO II Scopo- Oggetto

Articolo 2

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale. La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione persegue le proprie finalità svolgendo attività di promozione e inclusione sociale in favore dei propri associati e di terzi a mezzo della musica e di diffusione della cultura, nella sua attività sul territorio, in Italia e all'estero.

In particolare l'Associazione, si prefigge di:

- promuovere attività musicali, musicologiche e divulgative volte a valorizzare l'Associazione “MUSICA DEL VIVO”;
- contribuire alla diffusione della cultura musicale attraverso scambi con altre associazioni ed enti musicali;
- diffondere, tramite eventi dedicati, la cultura musicale nel mondo giovanile e non;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, promuovendo contatti fra persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona identificandolo come un concreto valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell' educazione permanente;
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o diversamente abili, possano trovare,

nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, un sollievo al proprio disagio.

Per svolgere le sue attività l'Associazione potrà servirsi anche della consulenza e del lavoro di esperti, professionisti, studiosi o artisti, anche non associati.

Per il raggiungimento degli scopi associativi, l'Associazione si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati e potrà, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

L'Associazione potrà erogare compensi e rimborsi conformemente alla legislazione vigente.

Per raggiungere lo scopo sociale, l'Associazione potrà affiliarsi ad associazioni, enti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali, aventi scopo affine o analogo; dotarsi di strumenti editoriali o di diffusione multimediale; stipulare accordi, contratti o convenzioni con le amministrazioni sia centrali che periferiche, per l'espletamento di incarichi e per lo svolgimento di attività rientranti negli scopi associativi.

Articolo 3

Nel perseguimento degli anzidetti scopi, l'Associazione si propone di svolgere le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Più specificatamente in questo ambito l'Associazione si propone di realizzare:

- attività musicali e di intrattenimento che contribuiscano alla diffusione della cultura musicale e all'educazione e alla sensibilizzazione dei giovani verso la musica come fattore di crescita della persona nonché fattore sociale di sviluppo e occupazione;
- attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività musicali;
- organizzare manifestazioni musicali in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- organizzare concerti, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline e genere musicale;
- organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei propri associati;
- pubblicare, editare, registrare brani originali, arrangiamenti, testi letterari, filmati, documentari, videoclip, spettacoli dal vivo e qualsiasi altra forma artistica.

Per la realizzazione dei propri fini istituzionali l'associazione potrà altresì collaborare con gli Enti cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni e partecipare a bandi pubblici e/o privati sia in ambito nazionale che comunitario e internazionale.

Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, all'ampliamento, allestimento di qualsiasi luogo, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività musicali

L'Associazione potrà svolgere, ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, così come sopra descritte, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

TITOLO III - Soci

Articolo 4

I soci dell'Associazione si dividono in:

soci ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla sua costituzione, e si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;

soci fondatori: coloro che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione dell'Associazione. Essi sono parimenti obbligati al pagamento della quota associativa.

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Possono far parte dell'Associazione tutti i maggiorenni che ne facciano richiesta e ne condividano lo spirito e gli ideali, e i minorenni autorizzati e legalmente rappresentati in Assemblea dai genitori o da chi ha la potestà genitoriale. L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità ed i termini di cui al successivo art. 5.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Gli Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. L'accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo ovvero dei suoi singoli componenti in quanto delegati disgiuntamente all'ammissione dei

soci. Nel caso in cui il Consigliere delegato ritenga non sussistere i requisiti di ammissione dovrà sottoporre la relativa istanza alla valutazione collegiale del Consiglio. Qualora il Consiglio ritenga di non accogliere la domanda di ammissione, la relativa delibera, debitamente motivata, deve essere comunicata all'interessato che potrà richiedere, entro trenta giorni dalla ricezione della delibera, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. Indipendentemente dalle modalità di accettazione, l'iscrizione nel libro dei soci si perfeziona solo quando si è verificata la riscossione della quota associativa. Da quel momento avviene la piena assunzione dei diritti e dei doveri di socio.

Articolo 6

Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di progettazione che di fattiva realizzazione;
- diritto di essere convocato alle assemblee dove esercitare il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- diritto di godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi;
- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- dovere di concorrere alle spese generali dell'Associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.

Articolo 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività; tale quota potrà essere aggiornata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo. Le quote e/o i contributi associativi non sono ripetibili, trasmissibili e rivalutabili.

TITOLO IV Recesso - Esclusione

Articolo 8

Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, radiazione ed esclusione per morosità dell'associazione.

Il socio recede dall'Associazione presentando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione per morosità può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che, decorsi inutilmente almeno tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale, non abbia

provveduto al versamento del contributo annuale associativo, nonostante eventuale sollecito al versamento.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- che compia atti contrari alle leggi e che condivida o diffonda ideali di violenza, razzismo, nazionalismo xenofobo, fondamentalismo religioso.

Le deliberazioni prese in materia di radiazione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, inviata per posta elettronica all'indirizzo email comunicato all'atto dell'iscrizione, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. La radiazione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi almeno 20 giorni dall'invio del provvedimento, ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di radiazione proposto dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9

L'Associazione deve redigere:

- il libro degli associati o degli aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il registro dei volontari;
- ogni altro libro richiesto dalle norme di legge vigenti.

TITOLO V Norme sul volontariato

Articolo 10

I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e per libera scelta prestano la propria attività nei confronti dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgano la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art.17 D.Lgs.117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente al quale il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 11

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo (qualora nominato ai sensi di legge);
- il Revisore Legale (qualora nominato ai sensi di legge).

.

Assemblea

Articolo 12

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La convocazione delle assemblee deve effettuarsi mediante avviso di convocazione, sia da esporre nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività, sia da inviare ai soci tramite email/PEC, almeno dieci giorni prima della adunanza.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto di partecipare tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di 3 associati.

E' ammesso l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, a condizione che il socio faccia richiesta in tempo utile affinché il Consiglio Direttivo possa verificarne la fattibilità tecnica e a condizione che la procedura garantisca l'identificazione del socio che partecipa e vota.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere in carica più anziano di età. La nomina del segretario è fatta dal Presidente

dell'Assemblea.

Articolo 13

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio redatto nelle forme previste dalla legge e la relazione sulle attività svolte;
- procede alla nomina degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, gli Organi incaricati del Controllo e/o della Revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva gli eventuali regolamenti.

Essa viene convocata almeno una volta all'anno entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 14

L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione e nomina i liquidatori. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le delibere sono assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci presenti.

Consiglio Direttivo

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento statale e nell'assunzione dell'incarico. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al suo interno il Vicepresidente ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui

deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica, non meno di sette giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, fra l'altro a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il rendiconto annuale e tutti i documenti contabili previsti dalla normativa vigente;
- predisporre i regolamenti interni da sottoporre all'assemblea dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati;
- deliberare circa l'esclusione degli associati;
- tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 16

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove ciò non sia possibile ed il numero dei componenti divenga inferiore alla composizione minima prevista da Statuto, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

Articolo 17

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro trenta giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Vice Presidente

Articolo 18

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente. La carica di Vice Presidente dell'associazione ha durata quadriennale ed è riconfermabile per più mandati, analogamente a quella degli altri Consiglieri.

Organo di Controllo e Revisore Legale

Articolo 19

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, monocratico o collegiale, scegliendo per ricoprire tale incarico una o più persone tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 c.c.. All'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c.. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione ed attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al citato art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora l'incarico di Organo di controllo sia rivestito da un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali, questi può altresì svolgere la funzione di Revisore legale dei conti, nel caso in cui non sia incaricato a tal fine un diverso soggetto specifico. Il Revisore ha il compito di verificare la regolare tenuta della contabilità dell'associazione, di accertarne la consistenza di cassa e di redigere una relazione al bilancio annuale. Il Revisore deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili.

TITOLO VII Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 20

L'Associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività dalle seguenti risorse:

- quote e contributi degli associati;
- quote e contributi per la partecipazione ad attività ed eventi organizzati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti da attività complementari e strumentali all'attuazione degli scopi istituzionali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, lotterie, sottoscrizioni, concorsi, eventi in genere anche a premi;

- qualunque altra entrata, comunque denominata, compatibile con le finalità sociali dell'associazione.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutto l'insieme dei beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' infatti vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste o accantonato a riserva.

Articolo 21

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio e gli altri documenti contabili eventualmente richiesti a norma di legge, da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Al ricorrere delle condizioni di legge il bilancio può essere redatto nelle forme del rendiconto di cassa.

TITOLO VIII Scioglimento

Articolo 22

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, in accordo con le norme in vigore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore che operino in settori analoghi a quello dell'Associazione.

Norma finale

Articolo 23

All'Associazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e/o integrazioni.